



**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

**Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale**

**n. 29 dd. 30.11.2015**

**OGGETTO:** Scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva ai sensi della L.P. 23.05.2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30.12.2014, n. 14 "Legge finanziaria 2015" ed approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'omonimo servizio.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
BOSETTI ELIO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	assente giustificato
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle stesse;
- i comuni al fine di svolgere le proprie funzioni in modo ottimale e coordinato possono adottare le forme associative o di collaborazione disciplinate dal capo VIII° del predetto testo unico;
- l'art. 59 in merito dispone che:
  - ✓ al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro, con le province autonome, con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni.
  - ✓ le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  - ✓ le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un comune anche per l'avvalimento degli uffici di un altro comune, ferma restando l'imputazione degli atti a ciascun comune convenzionato e l'osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il comune di avvalimento;
- le amministrazioni comunali di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Lomaso, San Lorenzo in Banale, Stenico, unitamente alle Amministrazioni Separate Usi Civici di Andogno, Dorsino, Comano, Poia, Sclemo e Stenico, si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 36 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/Leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
- per effetto delle modifiche intervenute nel corso degli anni il Consorzio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie Esteriori è ora costituito fra i Comuni di Comano Terme, Bleggio Superiore, San Lorenzo Dorsino, Stenico e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Ballino, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavè, Stenico e Stumiaga.

Considerato che, per le piccole comunità, l'aggregare competenze e risorse rappresenta più che mai la strada necessaria per essere al passo con i tempi, facendo sì che gli amministratori possano beneficiare di servizi adeguati e contare su professionalità sempre più specializzate in grado di dare risposte adeguate, al pari di quello che accade nei centri di più grande dimensione, ciò senza perdere quella vicinanza verso la gente che ha contraddistinto il percorso fatto da tanti piccoli Comuni;

Evidenziato come nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni di mercato della risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti difficoltà di gestione amministrativa hanno portato a riconsiderare la forma gestionale individuando quella alternativa al Consorzio, con autonomia giuridico-patrimoniale, nella Gestione Associata a termini dell'art. 59 del vigente T.U.LL.RR.O.C.;

Dato atto che la L.P. 14/2014 prevede, la necessità di passare ad una forma di gestione più semplice, pur con l'obiettivo di non vanificare ma, anzi, di rafforzare i principi di un più razionale possibile impiego dei custodi forestali su un ambito di sorveglianza che, per estensione e caratteristiche delle zone boscate, ne assicuri una economica e funzionalmente valida gestione inserendo all'art. 114 della L.P. 11/2007 "Legge forestale" il comma 2 ter che dispone testualmente "Lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale previsti dalla legge provinciale 16.08.1976, n. 23 (Nuove norme per il servizio di custodia forestale) è deliberato dagli

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

enti aderenti entro la data stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 106. Nel caso di mancata adozione del regolamento lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015. Fino alla nuova zonizzazione operata da parte della Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 106, comma 6, lettera a), resta ferma la suddivisione territoriale individuata ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1976”;

Dato atto che in data 22.10.2015 si è svolta una riunione collegiale con i rappresentanti degli enti interessati alla definizione della nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale delle Giudicarie Esteriori, al termine della quale, ad unanimità, i presenti si sono impegnati a sottoporre l'allegata proposta di convenzione ai rispettivi organi deliberanti;

Vista la nota dd. 30.10.2015 prot. n. 10916 del Comune di Comano Terme, acquisita al prot. n. 7091 dd. 30.10.2015, con la quale si inviano, a seguito dell'incontro sopracitato, i testi della deliberazione e convenzione relativi alla gestione associata del servizio di vigilanza boschiva che devono essere adottati al fine di poter essere operativi dal prossimo primo gennaio 2016;

Considerato pertanto necessario pronunciarsi sullo scioglimento del Consorzio stesso a far data dal 31 dicembre 2015 riconfermando sotto altre spoglie le originarie competenze contestualizzando l'indicazione per la quale la gestione amministrativa dello stesso possa essere perpetuata appunto attraverso la forma collaborativa più snella della convenzione ex art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., mantenendo ben presente che si garantirà comunque la cooperazione in ambito territoriale omogeneo tra più soggetti proprietari di boschi, scelta che sola garantirà livelli qualitativi del servizio adeguati, con suo svolgimento efficace, economico ed efficiente;

Accettato che il Comune di Comano Terme, dietro analoga previsione formulata e quindi espressa dagli Enti consorziati in data 22.10.2015, assuma le funzioni di ente capofila, assicurando lo svolgimento dei compiti assegnati dalla convenzione;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. A) in cui vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata del servizio di custodia forestale e le competenze gestionali nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 36 di cui al D.P.G.P. 15.07.1977, n. 14-101/Leg.;

Ritenuto di approvare detto schema che risulta idoneo a disciplinare gli aspetti gestionali del servizio, i rapporti giuridici ed economici tra le varie Amministrazioni e conforme a pubblici interessi;

Preso atto che tutto ciò costituisce condizione irrinunciabile per gestire efficacemente le attività selvicolaturali, al fine di improntarle all'efficienza ed efficacia così da aumentare il controllo e di migliorare i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate alla miglior utilizzazione del bosco e produzione di reddito;

Ritenuto che detti obiettivi siano meglio raggiungibili attraverso l'unione delle forze e la conferma dei processi di riorganizzazione già in atto, giudicando importanti i risultati ottenuti in passato con una forma gestionale che deve essere superata per necessità contingenti accertate come non ovviabili;

Chiarito che il Servizio potrà beneficiare dei trasferimenti già riconosciuti al Consorzio e del personale transitato, ciò in ragione del profilo professionale di appartenenza dei custodi forestali;

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 114 della L.P. 11 del 23.05.2007, così come modificato dalla L.P. 14 del 30.12.2014.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Con n. 14 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori

**D E L I B E R A**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo scioglimento del Consorzio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie Esteriori, con sede in Comano Terme (TN), frazione Ponte Arche, Via G. Prati, 1, per la gestione della servizio di vigilanza boschiva sui territori dei Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico unitamente alle Amministrazioni Separate Usi Civici di Ballino, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavè, Stenico e Stumiaga e ciò a partire dal 31 dicembre 2015;
2. di approvare, per quanto esposto in premessa, la convenzione per la gestione associata e coordinata del Servizio di custodia forestale delle Giudicarie Esteriori tra i Comuni di Bleggio Superiore, Comano Terme, San Lorenzo Dorsino, Stenico e le Amministrazioni Separate Usi Civici di Ballino, Comano, Dasindo, Favrio, Fiavè, Stenico e Stumiaga, che nel testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A) riconoscendone decorrenza negli effetti a far data 1° gennaio 2016;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2.;
4. di dare mandato al Comune di Comano Terme, quale Ente capofila, di inviare la convenzione, una volta sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti alla gestione associata in parola, al Servizio Autonomie Locali e al Servizio Foreste e Fauna della P.A.T. per l'ottenimento e/o riconferma dei benefici accordati con presa in carico del personale già in servizio presso il Consorzio in liquidazione, riconoscendo al Presidente del Consorzio in scioglimento le funzioni di "liquidatore", tanto da conservarne la carica anche oltre il 31 dicembre 2015 e comunque ciò fino a che abbia assunto tutti gli atti necessari e svolto tutte le attività amministrative conseguenti.



Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- dott. Giovanna Orlando -

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e s.m..

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

COPIA

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaidotti* -



Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -

# COPIA

Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -